




COMUNE DI ALBA ADRIATICA

PROVINCIA DI TERAMO



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 Del 28-03-01

COPIA

Oggetto: REGOLAMENTO GENERALE PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE E DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALBA ADRIATICA.

L'anno duemilauno il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 21,15, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CASCIOTTI ANTONIETTA	P	COLLELUORI PASQUALE	P
PULCINI PIERANGELO	P	SANTOMO UMBERTO	P
COLONNELLI NICOLINO	P	D'AMBROSIO LAURA	A
GIUSTI PAOLA	P	MARZIALE ANTONIO	P
CICHETTI GABRIELLA	P	RUBINI ETTORE CESARE	A
DI LUCA GIUSEPPE	P	FRACASSA UMBERTO	P
DI GASPARE ANTONIO	A	SPINOSI TANCREDI	P
CARDARELLI GIANLUIGI	P	NUCELLESE DOMENICO	P
TONELLI REMO	P		

ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor CASCIOTTI ANTONIETTA in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor COSTANZO DR. PAOLO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	S	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---

COMUNE DI ALBA ADRIATICA

Relazione sull'argomento l'assessore alle Politiche Sociali Di Luca Giuseppe:

Il presente Regolamento disciplina l'erogazione degli interventi di assistenza sociale e di Servizio sociale professionale, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti tenuto conto delle disponibilità e delle risorse che l'Amministrazione comunale mette a disposizione per tali funzioni.

I concetti ispiratori del presente regolamento sono i seguenti:

- a) Gli interventi sono volti al superamento di uno stato di disagio socio-economico e vengono erogati previa formulazione di un preciso progetto individuale, accettato dal destinatario.
- b) Gli interventi si intendono gestiti in modo da attivare intorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri settori ed operatori, sia pubblici che privati, che cooperano nel campo socio-sanitario/educativo/ecc. Tali interventi devono essere attuati in osservanza del criterio di massima tempestività.
- c) Gli interventi come sopra sono attuati allo scopo sia di favorire il miglioramento delle condizioni di vita sia per prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328 dell'8/11/2000;

Visto il DPR 616/77 ;

Vista la legge 104/1992;

Visto il D.lgs 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il regolamento comunale per la erogazione di prestazioni sociali agevolate approvate con deliberazione del C.C. n. 19 del 28 marzo 2001;

Visto il regolamento allegato alla presente, composta da n 15 (quindici) articoli e tabella delle prestazioni economiche, applicabile agli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio del Comune di Alba Adriatica;

Visto il D.Lgs. 267/2000 recante " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" ;

Visto il Parere FAVOREVOLE del dipendente responsabile del Servizio, in ordine alla Regularità Tecnica, nonché in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n. 267/2000 , che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. - La premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90;

2. Di approvare il Regolamento comunale per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio del Comune di Alba Adriatica, che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, composto da n, 15

(quindici) articoli e tabella delle prestazioni economiche.

3. Di applicare il presente Regolamento agli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio del Comune di Alba Adriatica e fatta salva la disciplina regolamentare per i servizi facenti parte del Piano di Zona.

4. Dare atto che le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

- Il regolamento delle sovvenzioni e contributi approvato con atto del C.C. n. 19 del 28.01.1991 avente ad oggetto: " Legge 07.08.1990, n. 241, art. 12 - Approvazione Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzione contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici" ;
che verrà applicato per le parti non incompatibili con il presente .

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to CASCIOTTI ANTONIETTA

Il Segretario Generale
F.to COSTANZO DR. PAOLO

Prot. n. 8683

Alba Adriatica, li

AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

di TERAMO

Per i provvedimenti di competenza.

Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai Sig. Capigruppo consiliari con lettera n. _____ del _____.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 2 - APR. 2001 al _____.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to COSTANZO DR. PAOLO

- ESTREMI DI ESECUTIVITA' -

Divenuta esecutiva per il decorso del termine di giorni 10 di comunicazione ai Capi Gruppo consiliari con la contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Alba Adriatica, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to COSTANZO DR. PAOLO

Divenuta esecutiva per il decorso del termine di giorni 10 dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Alba Adriatica, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to COSTANZO DR. PAOLO

Il presente atto è divenuto esecutivo a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Alba Adriatica, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to COSTANZO DR. PAOLO

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Prot. n.

Teramo li

La presente deliberazione è stata esaminata ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267., nella seduta del _____ con il seguente esito:

per copia conforme
Il Segretario
f.to

Il Presidente
f.to

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO E SI
COMPONE DI N. 4 FACCIATE E N. 2 ALLEGATI.

Alba Adriatica, li 2 - APR. 2001



Regolamento generale per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio del Comune di Alba Adriatica

Indice

- Art. 1 - Soggetti assistibili
- Art. 2 - Condizioni per l'assistibilità
- Art. 3 - Finalità e tipologia degli interventi
- Art. 4 - Interventi per il superamento dell'indigenza
- Art. 5 - Interventi per difficoltà nel normale sviluppo fisico psichico sociale del minore
- Art. 6 - Interventi per la non autosufficienza
- Art. 7 - Interventi per il superamento di difficoltà di inserimento e integrazione nel tessuto sociale ed economico
- Art. 8 - Rivalsa
- Art. 9 - Massimali di costo dei servizi e per prestazioni - Eccezioni ai massimali
- Art. 10 - Procedure e norme per la documentazione
- Art. 11 - Decisioni e revisioni
- Art. 12 - Integrazioni
- Art. 13 - Deroghe
- Art. 14 - Competenze della Giunta
- Art. 15 - Commissione
- Tabella delle prestazioni economiche

Art. 1 Soggetti assistibili

Possono fruire degli interventi di assistenza sociale e di Servizio sociale professionale di cui al presente Regolamento:

- a) I cittadini residenti nel Comune di Alba Adriatica che versino in condizioni di bisogno e rischio sociale.
- b) Gli stranieri e gli apolidi, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
- c) I soggetti domiciliati o di passaggio nel Comune di Alba Adriatica bisognosi di interventi d'urgenza e di tutela nel caso di minori.

Art. 2
Condizioni per l'assistibilità

Sono ammessi alla fruizione degli interventi di assistenza sociale i soggetti di cui all'art. 1 che abbiano un reddito annuo del nucleo familiare inferiore o uguale a L. 19.211.400 (equivalente della pensione minima INPS dei lavoratori procapite = L. 9.605.700 x2 = L. 19.211.400 = Minimo Vitale).

Il reddito preso in considerazione è quello risultante dall'indicatore della Situazione economica (I.S.E.), così come disciplinato dal regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 28.03.2001

Art. 3
Finalità e tipologia degli interventi

Gli interventi di cui ai successivi articoli sono riconducibili alla seguente tipologia:

- indigenza,
- difficoltà nel normale sviluppo psico-fisico del minore,
- difficoltà di inserimento e integrazione nel tessuto sociale ed economico,
- non autosufficienza,
- stato di isolamento,
- difficoltà familiari.

Gli interventi oggetto del presente Regolamento si distinguono in:

- *Interventi di assistenza sociale*, volti a superare ostacoli di difficoltà personale o familiare per il normale svolgimento della vita. Tali interventi possono essere di tipo continuativo - temporaneo - straordinario.
- *Interventi di Servizio sociale professionale*, volti ad affrontare situazioni complesse che richiedono interventi integrati eseguiti da assistenti sociali in raccordo con altri operatori professionali, tenuta presente la globalità dei bisogni del soggetto assistito.

SONO INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE:

- 1) L'assistenza economica per bisogni vitali o per servizi monetizzati quali l'Assistenza domiciliare indiretta, gli affidamenti familiari, ecc.
- 2) Le prestazioni integrative della famiglia per migliorare le condizioni di vita all'interno del proprio ambiente attraverso la concessione di servizi quali Assistenza domiciliare, mense, ecc.
- 3) Le prestazioni sostitutive della famiglia con l'accesso in strutture residenziali o di pronta accoglienza.

SONO INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE:

- La segnalazione per una sistemazione alloggiativa.
- L'aiuto per l'inserimento scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap e/o con difficoltà psico sociali.
- L'aiuto per il superamento dello stato di isolamento di soggetti ad alto rischio di emarginazione.
- Consulenza per l'area minorile e familiare.

Gli interventi di cui sopra devono garantire:

- a) Il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.
- b) La parità di prestazioni a parità di bisogni.
- c) La libertà di scelta tra le prestazioni erogabili.
- d) La parità di costi a parità di servizi.

Nell'ambito dei progetti individuali di cui in Premessa, gli interventi effettuati devono essere sottoposti a verifiche di efficacia nei confronti del progetto per il controllo della qualità del servizio reso. Nel caso di non accettazione del progetto da parte dell'utente, questo è tenuto a firmare la rinuncia.

La procedura da attivare per le prestazioni assistenziali, rivolte agli utenti di cui all'art. 1, dovrà essere quella prevista dall' Ufficio Affari Sociali, attivo sull'intero territorio comunale.

Art. 4

Interventi per il superamento dell'indigenza

Fino a quando non sarà emanato il Regolamento della Legge Quadro n° 328 del 8/11/2000 per la realizzazione del sistema integrato di Interventi e Servizi Sociali , le persone in permanente o temporanea impossibilità personale e/o sociale di produzione o disponibilità di reddito e per le quali si riscontri un effettivo stato di bisogno di intervento perché, vengano soddisfatti i bisogni vitali, per la ripresa personale e per il loro reinserimento, possono, dietro loro richiesta, fruire delle seguenti prestazioni di assistenza economica:

- a) *Continuativa per bisogni vitali*
- b) *Temporanea*
- c) *Straordinaria*

con i seguenti limiti e modalità:

a) *Continuativa per bisogni vitali*: diretta agli ultra sessantacinquenni e agli affetti da invalidità permanente formalmente accertata e di grado superiore al 74%, sempre che il richiedente non abbia familiari obbligati e non disponga di proprietà immobiliari oltre l'abitazione propria. Al fine del mantenimento del soggetto presso il proprio domicilio e del suo anche relativo stato di autosufficienza, può essere concesso un sussidio mensile fino al raggiungimento del tetto di reddito di cui all'art. 2 maggiorato in relazione ai bisogni evidenziati fino ad un massimo di una volta e mezzo il reddito. In presenza di familiari obbligati e dotati di un reddito superiore al parametro di cui all'art. 2, l'Ufficio Affari Sociali che formulerà il progetto di cui in Premessa, applicherà la diminuzione dell'intervento nella misura del 20% per ogni obbligato, oppure documenterà lo stato di bisogno degli obbligati per l'accoglimento di una eventuale richiesta di esonero dal mantenimento del congiunto. Il sussidio può avere durata anche annuale ed essere rinnovato automaticamente qualora persistano le condizioni che lo hanno determinato.

b) *Temporanea*: diretta alle persone non comprese nel paragrafo precedente, alle quali possono essere concessi sussidi temporanei **per la durata massima di 6 mesi**, con le modalità del paragrafo a).

c) *Straordinaria*: possono essere concessi contributi straordinari una tantum per far fronte a necessità di carattere eccezionale. (**sfratto, malattie gravi, morte di uno o entrambi i genitori, carcerazione di uno o entrambi i genitori, separazione dei coniugi, incidenti invalidanti**) L'entità del contributo è proposta dall'Ufficio Affari Sociali sulla base di specifiche valutazioni e con adeguata motivazione, con il limite massimo nell'anno solare pari a quanto stabilito nella Tabella delle prestazioni economiche aggiornata annualmente. Qualora il soggetto

già fruiscia di assistenza economica continuativa o temporanea per bisogni vitali, il contributo straordinario non può riguardare necessità inerenti i bisogni vitali, ivi comprese le spese di affitto e per consumi energetici.

Art. 5

Interventi per difficoltà nel normale sviluppo fisico psichico sociale del minore

Per i minori che, a causa di carenze familiari o personali, presentano problemi educativi, di custodia, cura, tutela e accudimento parziale o totale, o sottoposti a provvedimenti come da DPR 448/88, l'Ufficio Affari Sociali, o su intervento della magistratura, o a domanda dei congiunti, o su segnalazione, da solo o insieme ad altre figure professionali predispone progetti di intervento mirati:

- alla prevenzione dal rischio e dall'abuso,
- al mantenimento nel proprio ambiente familiare,
- alla salvaguardia delle condizioni necessarie per un normale sviluppo psicofisico (mantenimento, istruzione, educazione, ecc.).

Questi obiettivi possono essere raggiunti attraverso:

a) Interventi di Servizio sociale professionale quali:

indagini psico-sociali, valutazioni professionali, trattamento psico-sociale, pareri professionali, controlli e verifiche di stato e interventi di consulenza sociale con particolare riferimento agli organi giudiziari. Questi interventi sono diretti alla generalità dei cittadini indipendentemente dalla loro situazione economica.

b) Interventi economici finalizzati al pagamento di assistenza educativa domiciliare indiretta a favore di soggetti di cui al primo comma, per il mantenimento del minore nel proprio ambiente di vita. L'ammissione all'intervento, concordata con il nucleo familiare è proposta dall'Ufficio Affari Sociali con relazione motivata nella quale sono indicati tutti gli elementi idonei per l'identificazione della prestazione, ivi compresa la durata presumibile dell'intervento, la consistenza di questo e i modi di verifica. Trattandosi di un intervento specializzato questo deve essere svolto da personale con idoneo titolo di studio nell'ambito socio educativo e con esperienza operativa. Al nucleo familiare in questione può essere concesso un sussidio mensile temporaneo finalizzato, per ogni ora di assistenza giornaliera ritenuta necessaria, con un limite massimo mensile, proporzionalmente ridotto dal 20% per ogni milione di reddito annuo eccedente quello indicato all'art. 2 del presente Regolamento. Nella Tabella delle prestazioni economiche, aggiornata annualmente, sono indicati il costo orario della Assistenza educativa domiciliare indiretta .

c) Interventi economici mirati all'inserimento scolastico di soggetti portatori di handicap di cui alla legge 104/92, da realizzarsi nelle scuole medie inferiori o superiori. Al nucleo familiare in questione può essere concesso un sussidio mensile temporaneo finalizzato per ogni ora di Assistenza domiciliare indiretta ritenuta necessaria. Nella Tabella delle prestazioni economiche sono indicati il costo orario dell'Assistenza domiciliare indiretta .

d) Ammissione a semiconvitti e Centri diurni. Le modalità di accoglienza sono determinate da apposito regolamento e atti deliberativi specifici. La contribuzione della famiglia al costo del Servizio è quella prevista nell'apposito regolamento.

e) Contributi economici per affidamento familiare ed estero familiare, diurno e temporaneo, di minori. Le modalità dell'intervento sono determinate con apposito regolamento. L'entità del contributo è fissata nell'apposito regolamento.

Art. 6

Interventi per la non autosufficienza

Le persone che, in seguito a fatti morbosi o a processi di senescenza, non sono in grado di provvedere a se stesse se non con l'aiuto totale o parziale di tipo continuativo di altre persone, possono essere assistite, al fine del massimo recupero e ripresa funzionale, con interventi:

a) economici a titolo di contributo, finalizzati al pagamento di Assistenza domiciliare indiretta **(La Giunta Comunale può decidere nel caso di richieste motivate e su proposta dell'Ufficio Affari Sociali, l'erogazione di contributi economici in luogo dell'assistenza domiciliare diretta);**

b) di Assistenza domiciliare a gestione diretta o a convenzione nelle varie forme di aiuto domestico e alla persona **così come disciplinata nel regolamento di attuazione del Piano di Zona disciplinante l'assistenza domiciliare disabili;**

L'ammissione all'intervento, dietro richiesta dell'interessato o di un suo familiare, è proposta, come in Premessa, dall'Ufficio Affari Sociali con relazione motivata nella quale sono indicati tutti gli elementi idonei per l'identificazione della prestazione, ivi compresa la durata presumibile dell'intervento, la consistenza di questo e i modi di verifica.

a) L'intervento può essere erogato alle persone indicate al primo comma, senza familiari obbligati, con certificato di non autosufficienza rilasciato dal medico curante, che richiedano un servizio di assistenza domiciliare fornito da privati. A queste può essere concesso un sussidio mensile temporaneo finalizzato, per ogni ora di assistenza giornaliera ritenuta necessaria, con un limite massimo mensile, proporzionalmente ridotto del 20% per ogni milione di reddito annuo eccedente quello indicato all'art. 2 del presente Regolamento. In presenza di familiari obbligati e dotati di un reddito superiore al parametro di cui all'art. 2, si applicherà la diminuzione dell'intervento nella misura del 20% per ogni obbligato, oppure verrà documentato lo stato di bisogno degli obbligati per l'accoglimento della eventuale richiesta di esonero dal mantenimento del congiunto. Nella Tabella delle prestazioni economiche, aggiornata annualmente, sono indicati il costo orario dell'Assistenza domiciliare indiretta. Tale contributo non è previsto per prestazioni infermieristiche a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

b) Alle persone individuate al primo comma, che richiedano un Servizio di assistenza domiciliare, l'Ufficio Affari Sociali può programmare l'erogazione del servizio in forma diretta o in convenzione allo scopo di mantenerle nel proprio ambiente di vita, con priorità per quelle prive di nucleo familiare. I criteri di accesso e di contribuzione economica alle prestazioni sono quelli indicati nell'apposito regolamento (Piano di Zona).

Art. 7

Interventi per il superamento di difficoltà di inserimento e integrazione nel tessuto sociale ed economico

I soggetti di cui all'art. 1, i quali o perché ex detenuti o perché sottoposti a misure di cui al nuovo Codice di procedura penale, o per stati di fragilità fisio-psichica-sociale dovuta a disadattamento o ad appartenenza ad ambienti e comunità marginali, ad alto rischio di isolamento e di devianza sociale, sono assistibili mediante:

a) *Pronto intervento sociale*

Le persone di cui al primo capoverso, qualora in grave necessità di intervento immediato e per le quali sia documentato lo stato di assoluto isolamento e/o assenza di reddito, è previsto un servizio di pronto intervento sociale per interventi di durata non superiore **ad 1 mese in cui si soddisferanno bisogni vitali.**

b) *Ricerca di soluzioni abitative*

Per gli assistibili di cui al primo capoverso, è previsto un servizio che, ricerchi idonee sistemazioni abitative attivandosi presso la Commissione assegnazione alloggi, oppure provveda alla sistemazione, in caso di urgenza, in pensioni cittadine o in affittacamere convenzionate. Particolari atti deliberativi stabiliranno la partecipazione al costo del servizio **per interventi di durata non superiore ad 1 mese .**

Art. 8
Rivalsa

1 - Rivalsa per la contribuzione dell'interessato e degli obbligati

Nel caso in cui la domanda di assistenza coinvolga i familiari obbligati (cioè coniuge - genitori - nucleo familiare dei figli), questi dovranno essere informati della contribuzione a loro carico e chiamati a firmare l'atto d'impegno presso l'ufficio amministrativo del Presidio sociale. In caso di rifiuto di contribuzione da parte di uno o più di essi, questi dovranno sottoscrivere dichiarazioni attestanti tale diniego che verranno valutate dall'organo decisionale nel contesto dell'intera istanza. Nelle more di tale decisione l'intervento a favore del soggetto privo di assistenza sarà disposto ugualmente, in adesione ai principi di sicurezza sociale espressi dal DPR 616/77.

Art. 9
Massimali di costo dei servizi e per prestazioni - Eccezioni ai massimali

Per la determinazione dei contributi sui servizi offerti e sulle prestazioni concesse, i costi individuati non potranno superare i massimali fissati anno per anno dal Comune di Alba Adriatica nelle specifiche tabelle di riferimento o negli atti deliberativi.

Per tutte le prestazioni richieste per bisogni aventi carattere eccezionale, se legate a molteplici variabili di costo per le quali non è possibile riferirsi ai massimali fissati, il contributo assistenziale verrà determinato caso per caso dall'organo decisionale sulla base del preventivo di spesa prodotto, vagliando i vari elementi concorrenti alla situazione.

Art. 10
Procedure e norme per la documentazione

Per l'accesso a qualunque prestazione occorre la documentazione di seguito specificata tenuto conto però delle possibilità offerte dalla legge sull'autocertificazione.:

- a) domanda dell'interessato o suo rappresentante con firma autenticata ;
- b) certificato contestuale con stato di famiglia;

c) dichiarazione dei redditi - mod. Unico, mod. 101, mod. 201 - divisi per 12. Cedole di pensione o buste paga per confrontare il reddito attuale con quello emerso dalla documentazione dell'anno precedente;

d) certificato di frequenza scolastica per gli ultraquindicenni studenti;

e) ricevuta dell'eventuale canone di affitto (o mutuo acceso) relativamente all'alloggio abitato;

f) dichiarazione di contribuzione degli obbligati agli alimenti quando richiesta;

g) certificato d'invalidità o certificazione sanitaria delle condizioni di salute o inabilità al lavoro, quando occorra;

In caso di prestazioni per le quali viene richiesto il contributo economico:

h) certificazione o dichiarazione del costo del servizio;

l) fatture o preventivi di spesa;

i) tutta la documentazione spontaneamente esibita o richiesta espressamente in relazione a particolari circostanze.

Documentazione interna:

l) raccolta dati, relazioni, rapporti informativi, ecc.

Art. 11

Decisioni e revisioni

La domanda e la documentazione allegata devono essere inoltrate, con le procedure previste ai titoli precedenti, all'organo decisionale che le esamina e le decide con una decisione motivata (entro il termine massimo di giorni 30 che:

- accoglie la richiesta del cittadino e determina l'entità e le modalità di erogazione della prestazione assistenziale;
- respinge la richiesta del cittadino dichiarandone i motivi;
- ordina agli uffici o servizi dipendenti di integrare l'istruttoria con ulteriori accertamenti.

Qualora si verificano eventi straordinari che modificano in tutto o in parte il quadro della situazione, così come presentata e definita al momento dell'inoltro della domanda, è fatto obbligo al competente operatore di apportare i necessari aggiornamenti o in sede di prima istruttoria o, qualora la prestazione sia in corso, per la sospensione, cessazione o modificazione dell'intervento da parte dell'organo decisionale.

E' ammessa da parte dell'interessato istanza di revisione del provvedimento emanato, rivolta all'organo che lo ha emesso, entro 30 giorni dal ricevimento della risposta alla sua domanda.

L'organo decisionale dovrà pronunciarsi sull'istanza di revisione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della medesima.

Art.12

INTEGRAZIONI

-
1. Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

- a) Il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art12 della legge 7 agosto 1990, n.241 che si applicherà sola per le parti non incompatibili con il presente regolamento;
- b) Ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

ART 13

DEROGHE

In casi particolari e di carattere straordinario su provvedimento debitamente motivato della giunta Comunale si può derogare alle norme previste nel presente regolamento

ART 14

COMPETENZE DELLA GIUNTA

- > Il quantum della prestazione economica da un minimo ad un massimo, previsto nell'allegata Tabella delle prestazioni economiche viene stabilito dalla giunta Comunale.

ART 15

COMMISSIONE CONSULTIVA

Il parere della Commissione Consultiva per la disciplina di sovvenzioni contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici (nominata con atto del C.C. 226 del 14.06.1991) non è più richiesto ad eccezione dei casi previsti nel precedente art. 13.

Tabella delle prestazioni economiche

TIPOLOGIA INTERVENTO

Massimale per l'Assistenza economica straordinaria di cui all'art. 4 punto c)	£. Da 50.000 1.000.00
Massimale per il contributo economico di cui all'art. 5 punto b)	Costo dell'assistenza diretta sostenuto dal Comune
Massimale per il contributo economico di cui all'art. 5 punto c)	Costo dell'assistenza diretta sostenuto dal Comune
Massimale per il contributo economico di cui all'art. 6 punto a)	Costo dell'assistenza diretta sostenuto dal Comune



COMUNE DI ALBA ADRIATICA

Provincia di Teramo

Atti da sottoporre al Consiglio Comunale del

28.3.01

Per l'assunzione di formale atto deliberativo n.

20

Proposta di deliberazione n.

20

Immediatamente Esecutiva

Si

No

Oggetto: "Regolamento generale per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio del Comune di Alba Adriatica"

Area proponente

Assessorato

Ufficio

L'Assessore

[Signature]

Presentata alla Segreteria Generale il

Il Ricevente

Il Segretario
Costanzo dott. Paolo

Il Sindaco
Casciotti dott.ssa Antonietta

[Signature]

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art.49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.Lgs.267 del 18/08/2000

Parere ☒ favorevole del 27/03/01
☐ non favorevole

Il Funzionario

[Signature]

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art.49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.Lgs.267 del 18/08/2000

Parere ☒ favorevole del 27/03/01
☐ non favorevole

Il Funzionario

IL RAGIONIERE CAPO SEZIONE
(Dott. SSA LOREDANA CIMINI)
[Signature]